

AGEVOLAZIONI

Forfettario senza credito per imposte pagate all'estero

di Sandro Cerato

Al **contribuente in regime forfettario** che riceve **compensi da una società di San Marino** che applica una ritenuta del 20% **non spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero** di cui all'[articolo 165 Tuir](#).

È quanto emerge dalla lettura della **risoluzione 36/E** pubblicata ieri, **15 marzo**, sul sito dell'Agenzia delle entrate, riferita ad un'istanza di interpello presentata da un **avvocato in regime forfettario** che riceve **compensi da una società con sede nella Repubblica di San Marino**, subendo un **prelievo del 20% in base all'articolo 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e San Marino** (ratificata con **L. 88/2013**).

Il primo aspetto da evidenziare riguarda il contenuto dell'**articolo 14** della citata Convenzione, secondo cui i **redditi derivanti dall'esercizio di un'attività professionale** (quale quella svolta dal soggetto istante) sono soggetti a tassazione anche nello **Stato della fonte**, oltre che in **quello della residenza** per effetto del principio di tassazione dei redditi ovunque prodotti per i soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, con la conseguenza che è legittima e corretta l'applicazione, da parte della società di San Marino, di una **itenuta a titolo d'imposta del 20%**.

Sul versante nazionale, il reddito prodotto dall'avvocato rientra nel **regime forfettario** per il quale il contribuente ha deciso di avvalersi, con la conseguenza che il compenso in questione, unitamente agli altri percepiti, sono **soggetti ad un'imposta sostitutiva del 15%**, tenendo conto che il coefficiente di redditività per l'attività legale è pari al 78%.

Trattandosi di reddito soggetto ad un'**imposta sostitutiva**, ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, lett. a, Tuir](#), lo stesso **non concorre alla formazione del reddito complessivo**, con la conseguenza che **non sussiste il presupposto per poter fruire**, in relazione alla ritenuta subita sul compenso percepito dalla società di San Marino, del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero di cui all'[articolo 165 Tuir](#).

Secondo tale disposizione, infatti, "se alla formazione del reddito complessivo concorrono **redditi prodotti all'estero**, le **imposte ivi pagate a titolo definitivo** su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i **redditi prodotti all'estero** ed il **reddito complessivo** al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in deduzione".

Pertanto, in base alla riportata disposizione normativa (confermata anche dalla [circolare AdE](#)

[7/E/2017](#)), presupposto per poter **beneficiare del credito per imposte pagate all'estero** è la confluenza del reddito di fonte estera alla determinazione del **reddito complessivo** da assoggettare a tassazione ordinaria Irpef nel nostro Paese.

Nel caso di specie, il requisito in questione non sussiste, e tale aspetto era già stato in passato affermato dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 9/E/2015](#), secondo cui l'[articolo 165 Tuir](#) "non è quindi applicabile in **presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi**".

L'Agenzia osserva, in conclusione, che, se il contribuente avesse **optato per il regime ordinario** di tassazione, in luogo di quello forfettario, **avrebbe potuto fruire del credito per imposte pagate all'estero** in quanto il reddito in questione avrebbe contribuito alla determinazione del **reddito complessivo** in Italia.

Seminario di specializzazione

BITCOIN, CRIPTOVALUTE E BLOCKCHAIN: DALLA MONETA VIRTUALE AL BUSINESS REALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)